

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte
suprema di cassazione (Italia) il 28 giugno 2013 —
Maurizio Fiamingo/Rete Ferroviaria Italiana SpA**

(Causa C-362/13)

(2013/C 260/52)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte suprema di cassazione

Parti nella causa principale

Ricorrente: Maurizio Fiamingo

Convenuta: Rete Ferroviaria Italiana SpA

Questioni pregiudiziali

- 1) Se siano applicabili al lavoro nautico le clausole dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva 1999/70/CE ⁽¹⁾ ed, in particolare, se la clausola 2, punto 1, sia riferibile anche ai lavoratori a tempo determinato assunti sulle navi traghetto che effettuano collegamenti giornalieri;
- 2) se l'accordo quadro recepito dalla Direttiva 1999/70/CE, ed, in particolare, la clausola 3, punto 1, osti ad una normativa nazionale che prevede (art. 332 cod. nav.) l'indicazione di una «durata» del contratto e non del «termine» e se sia compatibile con detta Direttiva la previsione di una durata del contratto con l'indicazione di un termine finale certo in ordine all'an («max 78 giorni») ma incerto in ordine al *quando*;
- 3) se l'accordo quadro recepito dalla Direttiva 1999/70/CE, ed in particolare la clausola 3 punto 1, osti ad una normativa nazionale (artt. 325, 326 e 332 cod. nav.) che identifica le ragioni oggettive del contratto a termine con la mera previsione del viaggio o dei viaggi da compiersi, con ciò sostanzialmente facendo coincidere l'oggetto del contratto (prestazione) con la causa (motivo della stipula a termine);
- 4) se l'accordo quadro recepito dalla Direttiva osti ad una normativa nazionale (nella specie le norme del codice della navigazione) che esclude in caso di utilizzo di una successione dei contratti (tale da integrare abuso ai sensi della clausola 5) che questi siano trasformati in rapporto di lavoro a tempo indeterminato (misura prevista dall'art. 326 cod. nav. solo per l'ipotesi che l'arruolato presti ininterrottamente servizio per un tempo superiore ad un anno e per l'ipotesi in cui fra la cessazione di un contratto e la stipulazione del contratto successivo intercorra un periodo non superiore ai sessanta giorni).

⁽¹⁾ Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato; GU L 175, pag. 43.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte
suprema di cassazione (Italia) il 28 giugno 2013 —
Leonardo Zappalà/Rete Ferroviaria Italiana SpA**

(Causa C-363/13)

(2013/C 260/53)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte suprema di cassazione

Parti nella causa principale

Ricorrente: Leonardo Zappalà

Convenuta: Rete Ferroviaria Italiana SpA

Questioni pregiudiziali

- 1) Se siano applicabili al lavoro nautico le clausole dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva 1999/70/CE ⁽¹⁾ ed, in particolare, se la clausola 2, punto 1, sia riferibile anche ai lavoratori a tempo determinato assunti sulle navi traghetto che effettuano collegamenti giornalieri;
- 2) se l'accordo quadro recepito dalla Direttiva 1999/70/CE, ed, in particolare, la clausola 3, punto 1, osti ad una normativa nazionale che prevede (art. 332 cod. nav.) l'indicazione di una «durata» del contratto e non del «termine» e se sia compatibile con detta Direttiva la previsione di una durata del contratto con l'indicazione di un termine finale certo in ordine all'an («max 78 giorni») ma incerto in ordine al *quando*;
- 3) se l'accordo quadro recepito dalla Direttiva 1999/70/CE, ed in particolare la clausola 3, punto 1, osti ad una normativa nazionale (artt. 325, 326 e 332 cod. nav.) che identifica le ragioni oggettive del contratto a termine con la mera previsione del viaggio o dei viaggi da compiersi, con ciò sostanzialmente facendo coincidere l'oggetto del contratto (prestazione) con la causa (motivo della stipula a termine);
- 4) se l'accordo quadro recepito dalla Direttiva osti ad una normativa nazionale (nella specie le norme del codice della navigazione) che esclude in caso di utilizzo di una successione dei contratti (tale da integrare abuso ai sensi della clausola 5) che questi siano trasformati in rapporto di lavoro a tempo indeterminato (misura prevista dall'art. 326 cod. nav. solo per l'ipotesi che l'arruolato presti ininterrottamente servizio per un tempo superiore ad un anno e per l'ipotesi in cui fra la cessazione di un contratto e la stipulazione del contratto successivo intercorra un periodo non superiore ai sessanta giorni).

⁽¹⁾ Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato; GU L 175, pag. 43.